

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1589

Vol. 1972/0222

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1589 def.

Bruxelles, il 13 dicembre 1972

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante 8a modifica della direttiva relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
sui conservativi che possono essere impiegati nelle
derrate destinate all'alimentazione umana

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1589 def.

RELAZIONE

1. La Commissione è ormai in grado di raccomandare l'impiego in tutta la Comunità, a determinate condizioni, dell'acido formico e di alcuni dei suoi sali, dell'esametilentetrammina, nonché dell'acido borico e del borace. A tal fine, essa trasmetterà quanto prima al Consiglio una proposta di direttiva, intesa ad includere dette sostanze nell'allegato della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (1).
2. La Commissione si rende conto tuttavia che le procedure previste dal Trattato per l'adozione di tale proposta richiederanno un certo tempo e che la decisione finale non potrà venir presa prima della fine dell'anno in corso. Ora, la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1971 (2) fa obbligo agli Stati membri di vietare, con effetto dal 1° gennaio 1973, la commercializzazione degli alimenti trattati mediante l'una o l'altra delle sostanze considerate. La data d'entrata in vigore di codesto divieto deve essere quindi procrastinata per i conservativi in questione, e a tal fine un rinvio di un anno appare adeguato.
3. Viceversa, per i composti organo-borati il cui impiego conformemente alle legislazioni nazionali è pure tollerato sino al 1° gennaio 1973, non è possibile differire la data prevista dalla direttiva del 20 dicembre 1971, poiché, alla luce dei dati disponibili su tali sostanze, la Commissione non può pronunciarsi in favore del loro uso. Il divieto di utilizzazione dei composti organo-borati entrerà quindi in vigore alla fine del corrente anno.

(1) G.U. n. 12 del 27.1.1964, pag. 161/64

(2) G.U. n. L 2 del 4/1/1972, pag. 22

Proposta di direttiva del Consiglio recante
8a modifica della direttiva relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri sui conservativi che possono essere
impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione
umana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), e dell'articolo
11, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui
conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate
all'alimentazione umana (1), modificata dall'ultimo dalla direttiva del
Consiglio del 20 dicembre 1971 (2), gli Stati membri debbono vietare
l'impiego di taluni conservativi e che tale divieto deve entrare in vigore
il 1° gennaio 1973 ;

considerando che la Commissione ha recentemente presentato una proposta
di direttiva, intesa ad autorizzare in tutta la Comunità l'uso dell'acido
formico e dei suoi sali, dell'esametilentetrammina, nonché dell'acido
borico e dei suoi sali ; che non si potrà tuttavia prendere una decisione
anteriormente al 1° gennaio 1973 e che è quindi opportuno, per le
sostanze considerate, rinviare di un anno la data d'entrata in vigore
del divieto di utilizzazione di cui sopra,

(1) G.U. n. L 12 del 27/1/1964, pag. 161/64

(2) G.U. n. L 2 del 4/1/1972, pag. 22

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1971, è modificato come segue :

"Tuttavia, per quanto concerne l'acido formico e i suoi sali, l'acido borico e i suoi sali, nonché l'esametilentetrammina, la data d'applicazione della legislazione modificata può essere rinviata al 1° gennaio 1974".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,
Il Presidente.